



COMUNE di CERCHIARA DI CALABRIA

Provincia di Cosenza

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

REGOLAMENTO di DISCIPLINA DELLE AREE PIC-NIC

Approvato con delibera di C.C. n. 28 del 12/07/2001

E modificato con delibera di C.C. n. 9 del 30/03/2003

ART. 1)- FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le aree pic-nic al fine di :

- a – assicurare la conservazione degli ambienti e tutelare le risorse naturali ;
 - b – dare spazio ad un modello diverso di fruizione, che lasci spazio alle tipicità delle realtà montane e ne esalti le loro potenzialità ;
 - c – sensibilizzare il fruitore ad atteggiamenti più consoni al rispetto della montagna.
- 1) Nel territorio del Comune di Cerchiara di Calabria (CS) esistono molte Aree Pic-nic ubicate in diversi punti del territorio, è consentito a chiunque di fruire le Aree previo pagamento della somma determinata ai sensi dell'articolo 2 , del seguente regolamento.
 - 2) E' fatto d'obbligo ai fruitori di lasciare pulito lo spazio occupato per il Pic-nic.
 - 3) E' vietato danneggiare o distruggere panche , sedie , posti griglia (barbecue) o l'ambiente circostante.

ART. 2)-SOMMA DA VERSARE PER USUFRUIRE DELLE AREE PIC-NIC

- 1) La somma da versare per l'occupazione del posto Pic-nic è introitata nel bilancio comunale.
- 2) Il versamento della somma di cui al comma 1 è effettuato secondo le seguenti modalità :
 - a – al competente funzionario comunale tramite rilascio contestuale di apposita ricevuta ;
 - b – in anticipo , con prenotazione, con versamento al tesoriere del Comune indicando nella causale la dicitura “ Area Pic-Nic “ ;
 - c - somme da versare : £ 5.000 a tavolo per ½ giornata ; £ 10.000 a tavolo per 1 (una) giornata ;
 - e – mediante l'impiego di idonei sistemi automatizzati collocati dal Comune .

ART. 3)-VIGILANZA SULLE AREE PIC-NIC

- 1) I funzionari o gli agenti incaricati alla sorveglianza sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità , l'oggetto ed il territorio della vigilanza al quale l'agente è preposto.

ART. 4)-SANZIONI

- 1) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento , si applicano le seguenti sanzioni :
 - a – la sanzione pecuniaria di £ 100.000 per chi violi la disposizione di cui all'articolo 1 com. 2;
 - b - la sanzione pecuniaria di £ 300.000 per chi violi la disposizione di cui all'articolo 1 com. 3;
 - c – le somme riscosse sono introitate nel bilancio comunale.

ART. 5)-COMPITI DEGLI AGENTI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA

- 1) Gli agenti incaricati dell'osservanza preventivamente qualificatisi, provvedono alla verifica dei posti occupati nelle Aree pic-nic con conseguente riscossione delle somme se dovute.
- 2) Qualora l'agente accerti che l'area occupata sia stata lasciata sporca , danneggiata o distrutta , procede alla immediata contestazione o eventualmente alla notifica dell'infrazione .

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

f.to Prof. Giacomo Carlomagno